

## REGOLAMENTO (CE) N. 820/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1021/94 relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafi 4 e 7,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che data la situazione degli impegni di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(4)</sup>, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, c'è il rischio che non sia possibile smaltire in tempo utile le

eccedenze della stessa campagna entro il 24 maggio 1995, data prevista per la chiusura della gara indetta dal citato regolamento; che è pertanto opportuno rinviare tale data al 28 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1021/94, la data del 24 maggio 1995 è sostituita dal 28 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 13. 2. 1995, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.